**ALLEGATO 1**

## REQUISTI LAVORO AGILE (SMARTWORKING)

### In ottemperanza a quanto previsto dall. Art2, comma 1 lettera r) del DPCM 8 marzo 2020 e dalle successive note MIUR 279/2020 e 323/2020

Il lavoro agile (smart working) è concesso, anche in modo parziale, in tutti i casi per cui si presentino i seguenti requisiti

1. La prestazione deve risultare gestibile a distanza
2. Il dipendente dispone presso il suo domicilio di tutta la strumentazione tecnolgica adeguata a svolegre il proprio compito e deve garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio
3. Le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili

In relazione al punto a) in questa amministrazione sono prestazioni realizzabili in smartworking le seguenti

* Procedimenti gestibili con i gestionali Spaggiari in cloud
* Procedimenti digitali off-line con documentazione trasferibile da e per la scuola via Google Drive di istituto
* Formazione a distanza MIUR o comunque di enti accreditati
* Comunicazioni telematiche con enti e fornitori
* Procedimenti gestibili con gestionali su PC o server con connessione VPN (massimo 2 in istituto, con priorità individuata dal dirigente)

In relazione al punto b) il dipendente deve dichiarare

1. di essere in possesso degli strumenti tecnologici necessari per svolgere le attività assegnate;
2. che lo strumento che utilizzerà è dotato di un software antivirus;
3. che lo strumento che utilizzerà è protetto da password complessa che verrà cambiata ogni settimana per tutta la durata del periodo di lavoro agile;
4. che presterà attenzione all’uso, mediante lo stesso dispositivo, di social network ed alla navigazione su siti non sicuri;
5. che l’accesso ad internet che utilizzerà sarà sicuro;
6. che presterà attenzione circa il fatto che le informazioni che tratterà durante il periodo di lavoro agile non entrino nella disponibilità di terzi non autorizzati;

Il dipendente deve prendere atto

* che l’attività svolta *in lavoro agile* non dà diritto a prestazioni di lavoro straordinario;
* che l’attività dovrà avere un’articolazione oraria di 36 ore settimanali, come già previsto (salvo accordi specifici per il personale che svolge la propria attività in regime di part-time).
* che al dipendente sono garantite le tutele previste dalle normative e dal CCNL in materia di retribuzione, anzianità contributiva, trattamento quiescenza, assenze, ferie e riposi.

Il dipendente deve sottoscrivere per ricezione l’informativa sulla sicurezza dei lavoratori in smartworking (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81)